

LEGGE 31 marzo 1980, n. 134.

Cessione in proprietà agli istituti autonomi provinciali per le case popolari di aree occorse per la costruzione di alloggi economici per i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a cedere gratuitamente i seguenti suoli, occorsi per la costruzione da parte della Gestione case per lavoratori (GESCAL), ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43, di alloggi per i dipendenti dell'Amministrazione stessa, agli istituti autonomi per le case popolari della provincia nel cui territorio rispettivamente si trovano gli immobili:

MILANO: lotto di terreno della superficie di metri quadrati millesettecentodieci (mq 1.710) circa, confinante con via Ala, via Veglia, proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e viale Zara, distinto nel catasto terreni al foglio 191, particella 77;

MODENA: lotto di terreno della superficie di metri quadrati duemilacentododici (mq 2.112) circa, confinante con via Monte Grappa, via S. Giovanni Bosco, via Enrico Morselli, salvo altri, distinto nel catasto terreni al foglio 99, particella 16823 subalterna a;

VERONA: lotto di terreno della superficie di metri quadrati duemilaquattrocentottanta (mq 2.480) circa, confinante con via Cristoforo Colombo, proprietà comunale e strade comunali, salvo altri, distinto nel catasto terreni al foglio III, particella 536 subalterne a-b-c;

CATANIA: lotto di terreno della superficie di metri quadrati duemilatrecento (mq 2.300) circa, confinante con strada di circonvallazione, via Mironi e restante proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per due lati, distinto nel catasto terreni al foglio 20, particelle 434, 436 e 435/parte;

NAPOLI: lotto di terreno della superficie di metri quadrati tremilacentocinquanta (mq 3.150) circa, confinante con via Giacomo Leopardi e per due lati con proprietà Caprioli Elvira o aventi causa, salvo altri, distinto nel catasto terreni al foglio 9, particelle 45, 46 e 47;

TORINO: lotto di terreno della superficie di metri quadrati millenovecentoquarantuno (mq 1.941) circa, confinante con restante proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, via Pietracqua, piazza Cutro e corso Sempione, distinto nel catasto terreni al foglio XLI, particella 14 subalterna d;

ROMA: lotto di terreno della superficie di metri quadrati tremilacinquecentonovantacinque (mq 3.595) circa, confinante con via Carlo Spinola e per altri lati con proprietà dell'Istituto poste telegrafonici, distinto nel nuovo catasto terreni al foglio 826, sezione A, particelle 123 subalterna a, 123 subalterna b, 124, 125, 126 e 127.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO —
REVIGLIO — NICOLAZZI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1980.

Vigilanza congiunta (ispettorati del lavoro e organi ispettivi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) sulla applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni negli impianti ferroviari.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 26 aprile 1974, n. 191, ed in particolare l'art. 35 della stessa;

Valutati i lavori svolti dal gruppo di studio interministeriale istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che occorre procedere alla individuazione degli organi ispettivi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la relazione del servizio personale n. PDS/152/80 del 7 gennaio 1980;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione espresso nell'adunanza n. 4 del 29 gennaio 1980;

Decreta:

Art. 1.

Le funzioni ispettive di cui all'art. 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, sono svolte congiuntamente dai capi delle sezioni di esercizio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato competenti per servizio e per compartimento e dagli ispettori del lavoro incaricati.

Ciascun direttore di compartimento è tenuto a trasmettere agli ispettorati del lavoro un elenco delle sezioni d'esercizio di giurisdizione, specificandone la esatta ubicazione, i nominativi ed il numero telefonico.

Art. 2.

Per le officine e per ogni altro impianto dell'esercizio o che svolgono attività strettamente connesse all'esercizio e che non sono posti sotto la giurisdizione di un capo sezione di esercizio, il direttore del compartimento nella cui circoscrizione compartimentale è sito l'impianto è tenuto a nominare funzionari della carriera direttiva, dei profili della 5^a, 6^a e 7^a categoria con il precipuo incarico di svolgere su tali impianti l'attività ispettiva prevista dall'art. 35 della legge 24 aprile 1974, n. 191.

Anche i nominativi di tali funzionari debbono essere comunicati all'ispettorato del lavoro competente per territorio specificando l'ubicazione del loro ufficio ed il numero telefonico.

Il coordinamento dell'azione dei suddetti organi ispettivi e degli ispettorati del lavoro è regolato dalle seguenti disposizioni.

Art. 3.

Gli ispettori del lavoro effettueranno congiuntamente le loro ispezioni negli impianti ferroviari ogni qualvolta lo riterranno opportuno oppure a seguito di segnalazione.

L'ispettorato del lavoro può avvalersi della facoltà di diffida attribuita dall'art. 9 della legge 19 marzo 1955, n. 520. La diffida deve essere notificata al capo dello impianto di esercizio ed al direttore compartimentale nella cui circoscrizione compartimentale è sito l'impianto, al fine di eliminare le irregolarità segnalate.

Art. 4.

Al termine di ogni ispezione verrà redatto un apposito verbale, con le prescrizioni e le disposizioni del caso, verbale che dovrà essere sottoscritto congiuntamente dal competente organo ispettivo ferroviario e dall'ispettore del lavoro incaricato e trasmesso in copia al direttore compartimentale nella cui circoscrizione compartimentale è sito l'impianto.

Detta autorità, dopo aver accertato se le prescrizioni contenute nel verbale sono concretamente attuabili, adotta tutti i possibili provvedimenti e ne dà notizia all'ispettorato del lavoro. Se i provvedimenti richiesti non sono concretamente attuabili ne dà notizia all'ispettorato del lavoro competente, motivando la relativa comunicazione e ne informa il competente servizio.

E' fatto salvo il potere dell'ispettorato del lavoro di far ricorso per oggettive necessità a provvedimenti ritenuti indispensabili ai fini di prevenzione degli infortuni.

Art. 5.

La notizia degli infortuni mortali e di quelli per i quali la prognosi è superiore a quaranta giorni deve essere comunicata a cura del capo dell'impianto allo ispettorato del lavoro competente entro le 24 ore dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui è stata accertata una prognosi superiore a quaranta giorni, nonché all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del codice di procedura penale, qualora, a seguito dell'inchiesta amministrativa, si ravvisino responsabilità penali.

Art. 6.

Per le indagini e gli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria gli ispettori del lavoro e gli organi ispettivi delle ferrovie dello Stato debbono svolgere le attività indicate dal magistrato nell'ordinanza.

Art. 7.

Tutti gli infortuni e le malattie professionali annotati cronologicamente sul registro di cui all'art. 37 della legge 26 aprile 1974, n. 191, debbono essere comunicati, per mezzo di appositi moduli concordati con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al competente ufficio personale compartimentale. Copia dei moduli di cui sopra deve essere inviata mensilmente agli ispettori del lavoro competenti per territorio.

Art. 8.

Tutte le disposizioni generali di carattere preventivo adottate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sia di natura organizzativa che tecnica, debbono essere inviate all'ispettorato del lavoro competente per territorio.

Art. 9.

Per l'azienda ferroviaria la funzione normativa di carattere generale, per le materie previste dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, è affidata al servizio personale che dovrà provvedere su iniziativa dei servizi interessati. Al predetto servizio compete altresì l'attività di impulso e di coordinamento normativo.

Roma, addì 4 febbraio 1980

Il Ministro dei trasporti
PRETI

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(3733)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Anidro C » confetti, nella confezione da 12 confetti, della ditta Ri.Bi.Ter., in Milano. (Decreto di revoca n. 5936/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 17 settembre 1962, con il quale venne registrata al n. 19414 la specialità medicinale denominata « Anidro C » confetti, nella confezione flacone da 12 confetti, a nome della ditta Ri.Bi.Ter., con sede in Milano, via Piatti n. 9, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta Laboratori Prophin S.p.a., con sede in Milano, via A. Binda n. 21;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Anidro C » confetti, nella confezione flacone da 12 confetti, registrata al n. 19414 in data 17 settembre 1962, a nome della ditta Ri.Bi.Ter., con sede in Milano, via Piatti n. 9, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta Laboratori Prophin S.p.a., con sede in Milano, via A. Binda n. 21.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2860)